



TRIBUNALE DI SAVONA

in composizione monocratica, alla pubblica udienza del 26/10/17 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve [REDACTED] dai reati ascritti perché il fatto non sussiste.

Savona, 26/10/17

ILGIUDICE

Marco Canepa

## Motivi della decisione

1. La istruzione probatoria
- 2.1 La ricostruzione giudiziale del fatto
- 2.2 La evoluzione normativa e giurisprudenziale
- 2.4 La inoffensività e insussistenza del fatto

**1** . L'istruzione è stata caratterizzata dall'esame dei testi nonché da varie produzioni documentali. In particolare, svariati precedenti giurisprudenziali relativi alla materia in oggetto; la richiesta di licenza di pubblica sicurezza da parte dell'imputato indirizzata alla Questura Di Savona; il relativo rigetto, motivato dalla assenza di concessione in capo al bookmaker straniero; la richiesta di concessione da parte del bookmaker.

**2** .1 All'esito della istruzione probatoria, occorre svolgere alcune considerazioni.

Viene imputato all'odierno imputato il **reato previsto dall'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401<sup>1</sup>**, in relazione alla attività di

<sup>1</sup> Art. 4 **Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa**

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

.....  
3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita

raccolta di scommesse su eventi sportivi per la attività di intermediazione svolta per conto di un allibratore straniero (comunitario) senza il preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza.

Va precisato che il mancato rilascio della licenza è collegato alla assenza della necessaria concessione o autorizzazione in capo all'operatore estero.

2.2 I fatti oggi in esame possono essere così riassunti.

- a. Il gestore, odierno imputato, ha **richiesto il rilascio della licenza di P.S.** ex art. 88 TULPS ma vi è stato il rigetto sul presupposto che la licenza può essere accordata solo a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o altri Enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse. La situazione, pertanto, non è assimilabile a quella di cui alla recente sentenza della Cassazione n. 25510 del 19/04/2017. Come noto, in base a tale sentenza, lo svolgimento in forma organizzata dell'attività di accettazione o raccolta o di intermediazione, anche per via telefonica o telematica, di scommesse, **da parte di persona che non abbia richiesto l'autorizzazione di polizia prevista dall'art. 88 R.D. 18 giugno 1931 n. 773** (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) ed agisca per conto di un allibratore estero privo di concessione, **integra, indipendentemente dalla illegittimità del mancato rilascio di quest'ultima, il reato di cui all'art. 4, commi 1 e 4-bis.** (In motivazione la Corte ha ritenuto irrilevante la modalità di raccolta delle scommesse da parte dell'intermediario, effettuata tramite "conti gioco" on line anziché mediante la raccolta da banco, rilevando che l'art. 1, comma 644, l. 28 dicembre 2014, n. 190, nel regolamentare la situazione di coloro che non chiedono l'autorizzazione di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. e di regolarizzare la loro attività, non riconosce alcuna liceità allo svolgimento con tale modalità dell'attività di raccolta delle scommesse, limitandosi a prevedere a loro carico ulteriori obblighi e divieti): Cass., Sez. 6, Sentenza n. 25510 del 19/04/2017 Cc. (dep. 22/05/2017) Rv. 270156;
- b. La società **SOGNO DI TOLOSA LTD**, che è stata costituita nel giugno 2011, ha avuto le autorizzazioni come bookmaker maltese ed ha chiesto il rilascio della concessione in Italia ma

autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

non ha partecipato al bando di cui al D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in L. 26 aprile 2012, n. 44, poiché lo ha ritenuto discriminatorio. Sul punto, la Corte di Cassazione<sup>2</sup> ha ribadito, in svariate pronunzie, i principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea che ha ritenuto, entro certi limiti, **illegittima perché discriminatoria la disposizione (prevista nel bando Monti, legge n. 44/12)** che impone al concessionario di giochi d'azzardo di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività per scadenza dei termini della concessione, l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco. Spetterebbe al giudice di merito il giudizio sulla proporzionalità della disposizione finalizzata a scoraggiare la attività illegale. Il giudice dovrebbe valutare il valore venale dei beni oggetto della cessione forzata a fronte anche del profitto ragionevolmente ricavabile dalla raccolta delle scommesse. Dalla illegittimità della disposizione discenderebbe la discriminatorietà del bando che dovrebbe essere disapplicato. Cadrebbe, pertanto, il presupposto del rigetto dell'autorizzazione di P.S..

- c. L'odierno imputato –per quanto emerge dalla c.n.r. agli atti– svolgeva una attività di raccolta degli importi corrispondenti alle scommesse, di bonifico delle somme agli operatori internazionali comunitari a cui era affiliato, con ciò configurandosi il reato di attività organizzata per l'accettazione e la raccolta, per via telematica, di scommesse senza autorizzazione, "sub specie" di illecita intermediazione. **Non è**

<sup>2</sup> In tema di giochi d'azzardo, non è configurabile il reato di raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza, da parte del soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero privo di concessione per non aver partecipato alle gare per l'assegnazione indette ai sensi del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in L. 26 aprile 2012, n. 44, a causa della non conformità del regime concessorio interno agli artt. 49 e 56 T.F.U.E. nella interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, secondo la quale dette norme ostano ad una disposizione restrittiva interna che imponga al concessionario di giochi d'azzardo di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività per scadenza dei termini della concessione, l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell'obiettivo effettivamente perseguito da tale disposizione di scoraggiare l'attività illegale. (In conseguenza dell'affermato principio, la S.C. ha annullato il provvedimento del tribunale che, a sua volta, aveva annullato il decreto di convalida di sequestro probatorio delle attrezzature tecniche ed informatiche di un "punto scommesse" operante per conto di allibratore estero, rinviando al giudice di merito per valutare se la disposizione restrittiva di cui all'art. 1, comma 78, lett. b) n. 26 della legge 13 dicembre 2010, n. 220<sup>2</sup>, vigente all'epoca del bando di assegnazione delle concessioni, contrastasse o meno con il requisito di proporzionalità, tenuto conto, oltre che del valore venale dei beni oggetto della cessione forzata, anche del profitto ragionevolmente ricavabile dalla raccolta delle scommesse): Cass. 15/09/2016 Cc. (dep. 18/10/2016 ) Rv. 267936; Sez. 3, Sentenza n. 43955 del 06/07/2016 ) Rv. 267468.

- possibile parlare di un servizio **transfrontaliero "puro"** ritenuto legittimo dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (così detta sentenza Biasci del 12 settembre 2013 e successiva giurisprudenza della Suprema Corte: Sez. 3, Sentenza n. 37851 del 04/06/2014 Rv. 260944 ).
- d. La P.A. non ha azionato alcun intervento per fare cessare la attività nonostante la **legge di stabilità del 2015** (n. 190/2'14 e n. 208/2015) all'**art. 1 comma 644**, nei riguardi dei soggetti che non aderiscono al regime di regolarizzazione, dispone la chiusura immediata dell'esercizio o del punto di raccolta ove si accerti che il gestore non sia in possesso dei requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del titolo abilitativo. Nel caso che ci occupa, la Questura di Savona ha preso specificamente in considerazione tale ipotesi ed ha concluso, con provvedimento in data 15/12'16 (agli atti), che non sussistessero i presupposti per un intervento di chiusura, disponendo la conclusione del procedimento.

2.3 Per quanto attiene alla analisi degli elementi di diritto, si rinvia alla giurisprudenza sopra richiamata in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del fatto.

In linea di principio, come detto, la **giurisprudenza della Suprema Corte** (sulla scia delle indicazioni della Corte Europea) in casi quali quello in esame, **ammette che il giudice di merito possa disapplicare l'atto amministrativo** relativo al mancato rilascio della licenza di P.S. (per mancanza, a monte, della concessione) allorché tale provvedimento sia viziato dal fatto che la società estera non abbia partecipato al bando Monti per il rilascio della concessione (legge n. 44/12) perché discriminatorio. In particolare, nel caso in cui il giudice ritenga illegittima perché discriminatoria la disposizione, contenuta nel bando, che impone al concessionario di giochi d'azzardo di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività per scadenza dei termini della concessione, l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco.

Si è riferito, altresì, del così detto **servizio transfrontaliero puro**, ritenuto ammissibile.

Va detto, infine, per quanto attiene all'**elemento psicologico del reato**, che la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come *"questa Corte ha affermato che l'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazione di una norma, non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale; al contrario, il*

dubbio sulla liceltà o meno deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento, fino cioè, secondo quanto emerge dalla sentenza 364 del 1988 della Corte Costituzionale, all'astensione dall'azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga l'incertezza sulla liceltà o meno dell'azione stessa, dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato d'inevitabile ed invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illecità (Sez. 2<sup>a</sup>, n. 46669 del 23/11/2011, P.G. in proc. De Masi e altri, Rv. 252197).

*Non è dunque condivisibile la tesi sostenuta dal ricorrente - secondo cui l'esistenza di un contrasto interpretativo o giurisprudenziale, avrebbe imposto di ritenere assente l'elemento psicologico del reato per avere egli agito in presenza di una normativa oscura e contraddittoria.*

*Anzi proprio il fatto circa l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale (e non di un orientamento pacifico) avrebbe dovuto indurre il ricorrente a risolvere il dubbio attraverso l'esatta conoscenza della specifica norma o, in caso di soggettiva invincibilità di esso, astenersi dall'azione illecita, come invece non avvenuto".*

2.4 Alla luce di quanto sopra, si ritiene di evidenziare i seguenti elementi.

Il fatto che l'imputato abbia effettuato richiesta di licenza di pubblica sicurezza, richiesta rigettata sul presupposto della assenza di concessione in capo al bookmaker straniero, nonché la sussistenza di una richiesta di concessione da parte del bookmaker, sono elementi che meritano attenzione.

In particolare, tenendo presente che il grave delitto contestato è volto a tutelare il bene giuridico costituito dall'ordine pubblico, non si riscontra alcuna lesione del bene stesso. Infatti, a seguito delle richieste dello stesso imputato, la Autorità di pubblica sicurezza era perfettamente a conoscenza della attività svolta. Nonostante ciò, non si è mai provveduto a emanare provvedimenti volti a fare cessare tale condotta criminosa.

Come detto, lo stesso legislatore, con la legge di stabilità del 2015 (n. 190/2'14 e n. 208/2015), all'art. 1 comma 644, nei riguardi dei soggetti che non aderiscono al regime di regolarizzazione, ha disposto la chiusura immediata dell'esercizio o del punto di raccolta ove si accerti che il gestore non sia in possesso dei requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del titolo abilitativo. Nel caso che ci occupa, non è stato disposto in tal senso da parte della Autorità di pubblica sicurezza. Anzi, la Questura di

Savona ha preso specificamente in considerazione tale ipotesi ed ha concluso, con provvedimento in data 15/12/'16 (agli atti), che non sussistessero i presupposti per un intervento di chiusura, disponendo la conclusione del procedimento.

Si deve pertanto ritenere che l'imputato fosse in possesso di tali requisiti.

La condotta, pertanto, ad avviso di questo Tribunale, si presenta inoffensiva.

Consegue sentenza di assoluzione.


P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.,


assolve

[redacted] dai reati ascritti perché il fatto <sup>non sumite</sup> è da ritenersi  
non punibile per la particolare tenuità dello stesso (art. 131 bis c.p.).  
Savona, 26/10/'17

IL GIUDICE  
Marco Canepa



Tribunale di Savona  
CANCELLERIA PENALE  
Depositato in Cancelleria  
Savona il 2-11-2017  
L'Assistente Giudiziario

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Maria Grazia Perrone  


Il Tribunale di Savona con ordinanza 6.11.17 dispone che la sentenza vada conolta con rettifica del dispositivo riportato nella motivazione facendo riferimento al dispositivo pubblicato e letto all'udienza del 26.10.17.

Savona, 6.11.17

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Teresa Ricci  
